



Comune di Presicce-Acquarica
Provincia di Lecce



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 18/02/2025

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque, addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 16:05, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto si è riunito, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Avv. Tonia Tagliaferro, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Olga Toriello.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	RIZZO PAOLO	X		10	PACELLA LUCA	X	
2	PALESE ALFREDO ANDREA	X		11	CANTORO LUANA	X	
3	PIZZOLANTE NATACHA	X		12	RAMIRES MATTEO	X	
4	GENNARO VALENTINA	X		13	MONSELLATO GIACOMO	X	
5	TAGLIAFERRO TONIA	X		14	PALESE GIACOMO	X	
6	SCARCELLA SERGIO VALERIO	X		15	LIA GIACOMO	X	
7	CAZZATO ALBERTO	X		16	DUCA ANTONIO ROCCO	X	
8	GRECO LAURA ALESSANDRA		X	17	FERRARO FRANCESCO		X
9	MONSELLATO ANDREA MARCO	X					

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- I. Il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- II. I commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

I. al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

II. al comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

III. al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

IV. al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

V. al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VI. al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

VII. al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 costituisce allegato obbligatorio alla deliberazione stessa;

EVIDENZIATO CHE, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. A decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui sopra, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

VISTO l'art. 1, comma 48 della Legge n. 178/2020 che dispone “*a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi*”;

PRESO ATTO CHE con deliberazione consiliare n. 73 del 29/12/2023 sono state approvate per l'anno 2024 le seguenti aliquote:

<u>Fattispecie</u>	<u>Aliquota</u>
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5 per mille
Aliquota ordinaria	9,60 per mille
Aree fabbricabili	9,60 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	9,60 per mille
Terreni agricoli	Esenti (Art. 1, comma 13, L. 208 del 28/12/2015)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti (comma 751 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019)

RITENUTO di dover confermare, per l'anno 2025, la detrazione di euro 200,00 da applicarsi alle seguenti unità immobiliari:

- I. Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze;
- II. Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica;

RITENUTO, altresì, dover precisare che la detrazione di cui al punto precedente si applica sino a concorrenza dell'imposta effettivamente dovuta, con riferimento al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, in caso di comproprietà dell'immobile, proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

2. **DI CONFERMARE** le seguenti aliquote per l'annualità 2025 come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

<u>Fattispecie</u>	<u>Aliquota</u>
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5 per mille
Aliquota ordinaria	9,60 per mille
Aree fabbricabili	9,60 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	9,60 per mille
Terreni agricoli	Esenti (Art. 1, comma 13, L. 208 del 28/12/2015)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti (comma 751 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019)

3. **DI CONFERMARE**, altresì, per l'anno 2025, la detrazione di euro 200,00 da applicarsi alle seguenti unità immobiliari:
- Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze;
 - Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli Enti di Edilizia Residenziale
4. **DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione, unitamente al prospetto delle aliquote reso obbligatorio a decorrere dal 1° Gennaio 2025, saranno inseriti nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima;

DELIBERA

DI APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Monsellato Giacomo, Palese Giacomo, Lia e Duca), astenuti n.0, su n. 15 consiglieri presenti e votanti;

SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs 267/2000, con votazione separata resa nelle forme di legge che ha avuto il seguente esito: voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Monsellato Giacomo, Palese Giacomo, Lia e Duca), astenuti n.0, su n. 15 consiglieri presenti e votanti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Avv. Tonia Tagliaferro

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Olga Toriello